

STATUTO
Associazione di Promozione Sociale
Centro Ricreativo Sociale Culturale- "A. Fioranelli" – APS

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. E' costituita con sede in Potenza Picena, vicolo del Forno 1, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione di promozione sociale denominata Centro Ricreativo Sociale Culturale "A. Fioranelli" – APS (d'ora in avanti l'Associazione) ed ai fini del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n° 460, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione Centro Ricreativo Sociale Culturale "A. Fioranelli" – APS ha durata illimitata.

L'Associazione Centro Ricreativo Sociale Culturale "A. Fioranelli" – APS aderisce all'Associazione Nazionale dei Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti - APS "ANCeSCAO", ne rispetta il suo Statuto ed i suoi regolamenti, dà attuazione alle sue deliberazioni ed è riconosciuta con Decreto del Ministero dell'Interno n. 559/c. 4749. 12000. A (113) del 04 marzo 1994 "Ente Nazionale con finalità assistenziali" ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, lettera e, della legge 25 agosto 1991, n° 287.

L'Associazione di promozione sociale Centro Ricreativo Sociale Culturale "A. Fioranelli" – APS, più avanti chiamata per brevità "Associazione" non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati.

L'Associazione è libera, democratica e indipendente da qualsiasi influenza di partiti politici, senza scopo di lucro, costituita per spontanea adesione e volontà dei cittadini.

L'Associazione adotta un proprio logo, il cui utilizzo è tutelato a norma di legge.

Finalità e attività di interesse generale

Art. 2. L'Associazione persegue le seguenti finalità: solidarietà sociale, educative, culturali, ricreative, non pone alcuna discriminazione di appartenenza ai propri Soci di carattere religioso, politico, etnico e culturale, di sesso, nazionalità come anche previsto dalla Costituzione.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: aggregazione ed assistenza sociale, turismo sociale, la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quella anziane, l'integrazione sociale, la promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra generazioni, effettua ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma.

Opera secondo il metodo democratico e partecipativo in piena autonomia giuridica, organizzativa, finanziaria e patrimoniale in coerenza con gli indirizzi generali dell'Associazione Nazionale ANCeSCAO. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Inoltre:

i- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k-organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;

k- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ivi compresa la complementare

attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati ed in particolare, la valorizzazione della gestione delle aree ortive nel rispetto dell'ambiente, quale esperienza di qualità rispetto ai temi dell'integrazione sociale e della lotta alla solitudine e all'emarginazione sociale, e l'organizzazione di attività culturali e ricreative intorno all'esperienza ortiva, in modo tale da dare alle persone (e, in particolare, a quelle più anziane) l'opportunità di sviluppare momenti di socialità, intrecciare relazioni interpersonali e, al contempo, di avvicinarsi ai valori ambientali ed ecologici connessi alla salvaguardia e al rispetto della natura ;

r-accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u- beneficenza, sostegno a distanza, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

v- la promozione della cultura della legalità.

w - la promozione di relazioni interpersonali concrete e solidali tra le generazioni;

- la promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili;

-la promozione sociale, culturale e civile delle persone ed in particolare di quelle anziane;

-l'integrazione sociale;

-la beneficenza;

- l'impegno nel volontariato civile e solidale;

- la tutela del diritto alla salute, all'assistenza, alla cultura, alla dignità.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori.

- Gestire strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali quali la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, lettera e, della legge 25 agosto 1991, n° 287.

L'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ivi compresa la complementare attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati ed in particolare, la valorizzazione della gestione delle aree ortive nel rispetto dell'ambiente, quale esperienza di qualità rispetto ai temi dell'integrazione sociale e della lotta alla solitudine e all'emarginazione sociale, e l'organizzazione di attività culturali e ricreative intorno all'esperienza ortiva, in modo tale da dare alle persone (e, in particolare, a quelle più anziane) l'opportunità di sviluppare momenti di socialità, intrecciare relazioni interpersonali e, al contempo, di avvicinarsi ai valori ambientali ed ecologici connessi alla salvaguardia e al rispetto della natura :

- favorire l'aggregazione sociale utilizzando il valore sociale dell'esperienza ortiva, al fine di aggregazione e di sviluppo delle attività culturali, ricreative e motorie correlate a benefici psico-fisici e lo stimolo dell'interesse e della vitalità, specialmente nelle fasce di popolazione più anziana

- l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ivi compresa la complementare attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sempreché sia svolta, in diretta

attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi e per il cui svolgimento non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi diversi dagli associati;

- promuovere iniziative quali lotterie, tombole, raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto dei doveri e limiti previsti al riguardo dal D.Lgs 117/2017 e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo occasionale.

Ai fini del Codice del Terzo Settore non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Può tuttavia assumere lavoratori ed il loro trattamento economico e normativo non può essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi.

L'Associazione può partecipare in qualità di socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi e potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie; gestire strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi compatibili con gli scopi sociali quali la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, lettera e, della legge 25 agosto 1991, n° 287 e seguenti.

Soci

Art. 3. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS.

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini di ambo i sessi, che ne condividono gli scopi ed intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale deliberata dall'assemblea, la quale ha il potere di aggiornarla.

La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

L'Ammissione dei soci avviene su presentazione della domanda d'iscrizione al Consiglio direttivo, il quale dopo averla esaminata e sulla base del regolamento per le nuove adesioni, deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Avverso alla decisione l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri e successivamente all'Assemblea dei Soci.

Diritti e doveri dei soci

Art. 4. Ogni Socio maggiore di età ha diritto di voto.

Tutti i soci hanno uguali diritti, hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee.

I Soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e possono essere eletti alle cariche sociali.

Per i Soci/e minori di età il diritto di votare in Assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I soci hanno diritto:

- di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione;

-esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta e nell'osservanza del regolamento.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto ed i regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la proposta del Consiglio Direttivo deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Il socio può ricorrere per iscritto, contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri e successivamente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Collegio dei Probiviri, può fare ricorso all'Assemblea dei Soci.

Al socio che si rende colpevole di atti scorretti, che arreca nocumeto e crea malessere nell'organizzazione dell'associazione, il Consiglio Direttivo applica nell'ordine e in relazione alla gravità, le seguenti sanzioni motivate:

- a) richiamo
- b) diffida
- c) sospensione

Il Socio può ricorrere per iscritto, contro il provvedimento emesso dal Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri.

Organi sociali

Art. 5. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo
- c. Presidente, Vice Presidente vicario, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario.
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite

Assemblea dei soci

Art. 6. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo.

Approva l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

lea, L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta da un Socio eletto dalla stessa, il quale propone la
ani nomina di un segretario verbalizzante della riunione.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta e delibera il luogo, il giorno e
nza l'ora della prima convocazione ed il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve
avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso esposto all'interno della
nte sede o con invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, con manifesti, e-mail e con altri mezzi di
comunicazione di massa, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea,
he almeno 15 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e
sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati,
mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli
interventuti.

Ogni Socio ha un voto (*art. 2538 c.c. comma 2*); nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano
/o iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci (*art. 2538 c.c. comma 1*).

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i
li consiglieri non hanno voto. (*art. 21 c.c. comma 3*).

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede
al mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da
il apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- discute e approva il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario;
- approva il bilancio sociale. (nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- definisce il programma generale annuale di attività;
- determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- procede all'elezione dei consiglieri e delle altre cariche elettive;
- procede alla revoca motivata, dei consiglieri e delle altre cariche elettive;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- approva le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 4;

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i
consiglieri non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e
sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli
associati (*art. 21 c.c. comma 4*) e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo
scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (*art. 21 c.c. comma 5*).

Consiglio Direttivo

Art. 7. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'Assemblea; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, e-mail, telefono e con avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario e li revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- stabilisce la data, il luogo e l'orario e l'ordine del giorno per la convocazione dell'Assemblea;
- ha l'obbligo di redigere e portare annualmente all'Assemblea per l'approvazione: il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; redigere il bilancio preventivo per l'anno in corso con il programma annuale delle attività.
- redige l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, (nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il miglior funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali in osservanza delle leggi vigenti, del codice civile e dello Statuto;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alle sanzioni e/o all'esclusione dei soci come da art. 4.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 8. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e non può essere eletto, di norma, per più di due mandati consecutivi.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
Convoca l'assemblea ordinaria e/o straordinaria dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vice Presidente

Art. 9. Il Vice Presidente svolge attività delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il Tesoriere

Art. 10. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

Cura la redazione del bilancio consuntivo, preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio direttivo e cura la redazione del Bilancio sociale nel caso in cui sia reso obbligatorio o ritenuto opportuno dal Consiglio direttivo.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidatagli dagli organi statutari.

Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 11. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e delle Assemblee che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Revisori dei Conti Conti

Art. 12 La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti previsti dall'art. 30 del Dlgs 117/2017 e/o sue variazioni.

Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione.

Il Collegio dei Revisori viene eletto dall'Assemblea e rimane in carica tre anni e per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Probiviri

Art. 13. Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.
I Probiviri sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisioni, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte del socio, per sanzioni deliberate dal Consiglio Direttivo e per controversie interne all'Associazione.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 14. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi di simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione

Modifiche Statutarie

Art. 15. Il Consiglio Direttivo in apposita riunione, approva le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci, stabilendo data ed orario della sua convocazione, nonché le modalità generali di svolgimento.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati (art. 21 c.c. comma 4) e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21 c.c. comma 5).

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 16. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Acronimo E.T.S.

Art. 17. L'acronimo E.T.S. (Ente Terzo Settore) acquisirà efficacia automatica di integrazione alla denominazione dopo l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico terzo Settore)

Norma finale

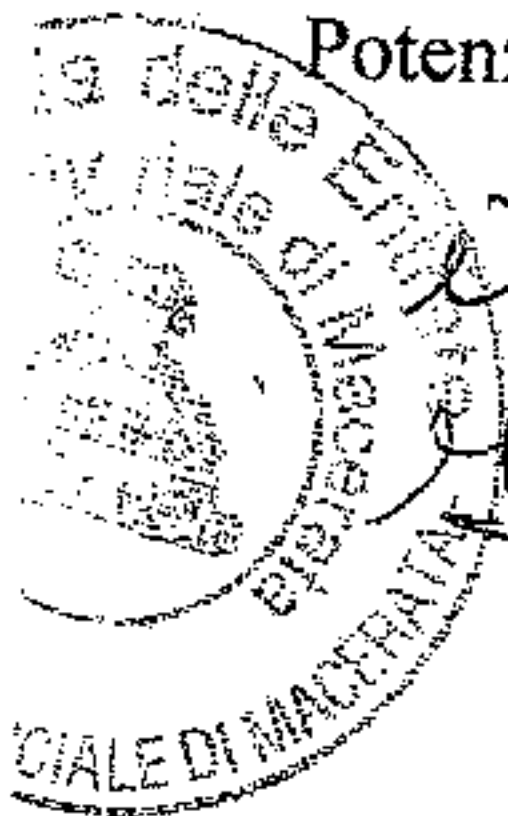
Art. 18. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea e deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non viene espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Il presente Statuto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci in data 26 Ottobre 2019.

Potenza Picena 26 Ottobre 2019

Il Presidente
Franco Bran



Assenza
Assente

Direzione Provinciale di Macerata
Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Spazio per la firma del funzionario

Euro _____ Anno _____ 2779

Euro *5000* _____ *10*

13 NOV. 2019

Inc. Mariangela DI IORIO

**Firma su delega del Direttore Provinciale (Stefano Canalstrù)*

"Come da atto di deposito prot. n. 63141 del 9 AGO 2019"